



POLICY

ANTI-TERRORISMO

Versione 1 – 20 dicembre 2017

Indice

PREMESSA	3
DICHIARAZIONE	3
FINALITÀ	3
RIFERIMENTI LEGISLATIVI	4
APPROCCIO PROCEDURALE	5
APPLICAZIONE	5
DENUNCIA	8
ANNESSO 1	9
INTERNAZIONALE	9
AUSTRALIA	9
CANADA	9
UNIONE EUROPEA (UE)	9
DANIMARCA	9
FRANCIA	10
GERMANIA	10
GIAPPONE	10
PAESI BASSI	10
NUOVA ZELANDA	10
NORVEGIA	10
REGNO UNITO	11
STATI UNITI D’AMERICA (USA)	11
SVIZZERA	11
NORMATIVA INTERNAZIONALE	12
<i>Nazioni Unite</i>	<i>12</i>
<i>Normativa comunitaria</i>	<i>12</i>
<i>Raccomandazioni del GAFI</i>	<i>13</i>
NORMATIVA NAZIONALE	13
RIFERIMENTI NORMATIVI	14

PREMESSA

In qualità di ONG presente in 23 paesi, **Cesvi** riconosce il rischio che parte dei fondi dei suoi donatori possa essere dirottato e utilizzato da staff, fornitori di servizi finanziari, partner e altri collaboratori con rapporto contrattuale per finanziare o supportare attività terroristiche.

Cesvi riconosce che, poiché altri settori (ad esempio il settore profit) stanno rafforzando le loro difese contro le violazioni messe in atto del terrorismo, esiste il rischio che le organizzazioni terroristiche orientino le loro attività criminali di finanziamento illegale verso il settore no-profit.

Cesvi riconosce che Paesi diversi hanno approcci e livelli di regolamentazione e difesa diversi, e ha quindi sviluppato la presente Policy per assicurare una coerenza nel proprio approccio.

Cesvi crede che una solida ed efficace gestione dell'organizzazione, delle risorse finanziarie e dei partner sia cruciale per prevenire violazioni. La presente Policy delinea le procedure in atto. Il dirottamento di fondi umanitari e la contravvenzione di legislazioni antiterroristiche sono considerati un problema di controllo interno e di gestione del rischio, analogamente alla frode, l'abuso d'ufficio e la corruzione.

Cesvi ha sviluppato questa Policy per garantire che i propri fondi e quelli del donatore non siano usati – in modo diretto o indiretto – per il supporto di attività terroristiche, e per fornire una chiara guida su cosa fare in caso di sospetto di attività terroristica. Più in generale, questa Policy permetterà a **Cesvi** di supportare lo sviluppo sostenibile e di rafforzare la propria reputazione nel fornire aiuto umanitario sostenibile, oltre ad assicurare un costante supporto da parte delle comunità nei progetti di sviluppo all'estero.

I nostri donatori hanno un'articolata legislazione in materia di antiterrorismo e sicurezza nazionale. Gli organi internazionali e nazionali impongono ai destinatari dei fondi obblighi stringenti per assicurarsi che tali fondi non supportino attività terroristiche. **Cesvi** farà uso delle proprie buone norme e principi per assicurare che i suoi programmi siano portati avanti nell'ambito dell'applicazione di tali leggi e obblighi di riferimento.

L'inadempienza ai requisiti dei donatori potrebbe avere un impatto significativo sulla reputazione di **Cesvi**, oltre che esporre l'organizzazione a potenziali sanzioni. Dunque, la presente Policy articola l'impegno di **Cesvi** a evitare il coinvolgimento in attività terroristiche e nel finanziamento al terrorismo, e delinea processi e procedure finalizzati a prevenire, fermare e punire il finanziamento al terrorismo che può risultare dal dirottamento di aiuto o assistenza umanitaria.

DICHIARAZIONE

Cesvi rinuncia a tutte le forme di terrorismo e non supporterà, tollererà o incoraggerà consapevolmente il terrorismo o le attività di coloro che accettano il terrorismo. In conformità con numerose risoluzioni del Consiglio delle Nazioni Unite, incluse S/RES/1269 (1999), S/RES/1368 (2001), e S/RES/1373 (2001), **Cesvi** è fermamente impegnato nella lotta internazionale contro il terrorismo e, in particolare, contro il finanziamento al terrorismo. È proprio della politica **Cesvi** cercare di garantire che nessuno dei fondi propri o dei donatori sia usato – direttamente o indirettamente – per fornire supporto a individui o entità associati al terrorismo. In accordo con questa Policy, **Cesvi** si impegna a impiegare sforzi adeguati per assicurare che nessuno dei fondi propri o dei donatori siano usati per fornire supporto a individui o entità associati al terrorismo.

FINALITÀ

Questa Policy si applica a tutti i membri del CdA di **Cesvi**, staff, volontari, fornitori di servizi finanziari e collaboratori con rapporto contrattuale (fornitori, prestatori di servizi e consulenti).

Questa Policy si applica anche alle organizzazioni partner, ai membri dei loro CdA, allo staff, ai volontari, ai fornitori di servizi finanziari, ai collaboratori con rapporto contrattuale e ai partner che implementano i progetti con i fondi **Cesvi**.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Legislazione internazionale e nazionale: Cesvi riconosce la legislazione ai cui si attengono i Paesi dei donatori. Cesvi riconosce anche rilevanti legislazioni riguardanti la protezione dei dati (si veda *Annesso I*)

- DDLL 18 febbraio 2015 n. 7, pubblicato in G.U. 20 aprile 2015, n. 91, coordinato con la legge di conversione 17 aprile 2015, n. 43 – nuove Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale;
- DDLL 21.11.2007 n. 231 – prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- DDLL 22.06.2007 n. 109 – misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
- LL 15.12.2001 n. 438 – conversione in legge del DDLL 18.10.2001 n. 374 – disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale;
- LL 14.12.2001 n. 431 – Conversione in legge DDLL 12.10.2001 n. 369 – misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale;
- D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
- Decreto Legge 6 settembre 2011 n. 159 – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione - integrato da D. Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153;
- Legge n. 155 del 31 luglio 2005 (convertito in legge da Decreto Legge 27 luglio 2005, n.144) recante misure urgenti in contrasto con il terrorismo internazionale (c.d. Pacchetto Antiterrorismo);
- Legge 6 febbraio 1980, n. 15 – (convertito in legge, con modificazioni, dal decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625), concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica;
- D. Lgs 25 maggio 2017 n. 90 (recepimento direttiva 2015/849) – Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi.

Cesvi ha sottoscritto i Codici di condotta di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (dal 2003) e il Codice CHS Alliance (dal 2015);

Inoltre, **Cesvi** ha sviluppato le sue policy e manuali, tra cui:

- Policy Sicurezza (2017)
- Audit Charter (2006)
- Manuale Procedure d'acquisto (edizione aggiornata al 2014)
- Procedure di gestione e relazione dei progetti
- Documento programmatico sulla sicurezza – documento sulla privacy DL 196/2003
- Gestione delle relazioni con i donatori individuali (2007)
- Documento di valutazione dei rischi – in conformità con il decreto DL 626/94 ora TU81/2008 (2007-2008)
- Linee guida Risorse Umane e altre Linee guida e Codici per lo Staff (2008)

- Policy Prevenzione di corruzione e frode
- Manuale logistico
- Manuale Amministrazione Sede Centrale (2015) e linee guida operative per Paese
- Politica di ripartizione dei costi (2014, II edizione nel 2016)
- Manuale Amministrativo Sedi Estere (in definizione)

APPROCCIO PROCEDURALE

Le procedure **Cesvi** hanno una forte enfasi su “deterrenza, analisi, prevenzione e risposta” (“*deter, detect, prevent and respond*”). Per minimizzare il rischio di dirottamento dell’aiuto umanitario, e in particolare di finanziamento al terrorismo, **Cesvi** impiega il seguente approccio:

1. Conduce regolari analisi dei rischi sulle attività antiterroristiche. L’analisi dei rischi tipicamente include una revisione dei requisiti legali rilevanti per i governi dei donatori, i governi di transito (ossia, i territori attraverso cui i beni e i servizi sono trasferiti), il governo dello stato beneficiario, oltre alle politiche dei donatori e agli standard industriali (se esistenti) da altri settori. Comprende anche un’analisi della sicurezza, inclusiva di analisi degli *stakeholder* (gruppi armati, attori statali e non-statali), per determinare il rischio che il terrorismo riguardi o danneggi le operazioni di **Cesvi**.

2. Fa osservare al proprio staff e allo staff delle organizzazioni partner uno stringente codice di condotta, con un chiaro riferimento al contrasto al dirottamento dei fondi e una dichiarazione sulle transazioni finanziarie con i gruppi armati.

3. Mantiene dettagliati rapporti finanziari che rendicontano tutte le spese e pubblica i bilanci amministrativi annuali con una dettagliata suddivisione di entrate e uscite.

4. **Cesvi** produce anche un audit annuale effettuato da una delle maggiori compagnie di audit, che certifica la trasparenza e la coerenza di rendicontazioni, organizzazione e procedure nel corso dei diversi anni fiscali. Il monitoraggio di controllo da parte della compagnia di audit è stato esteso all’efficacia delle attività in loco. Come partner della Commissione Europea, **Cesvi** è soggetto ogni tre anni a una revisione procedurale e organizzativa a livello di sede centrale e sedi dislocate nei Paesi dove opera. Questa revisione è condotta ogni tre anni da ECHO (*European Commission’s Humanitarian Aid and Civil Protection*). Ciò accade in modo simile con USAID, che monitora la situazione economica e finanziaria della Fondazione su base annuale. In più, ci sono anche ispezioni regolari e revisioni finali condotte nella maggioranza dei progetti.

5. Forma regolarmente i membri del proprio staff e i partner sulle procedure e pratiche anti-frode e corruzione.

6. Conduce un’approfondita *due diligence* dei partner, inclusi controlli di terze parti (*Third Party Reference Check*) per assicurare che i partner/sotto-beneficiari non appaiano sulle seguenti liste: *US Office of Foreign Asset Control (OFAC) lists, UK Treasury lists, EU proscribed lists and UN sanctions lists*. Il controllo è effettuato manualmente confrontando i riferimenti con le principali liste di controllo internazionali.

7. Applica il principio “conosci il tuo fornitore” (“*know your supplier*”) per acquisti in tutte le gare d’acquisto nazionali, internazionali e ristrette.

APPLICAZIONE

Le misure di sicurezza in Italia e in loco sono applicate in base alla struttura operativa di **Cesvi**. Mentre l’AD nella sede centrale è responsabile per l’applicazione delle misure di sicurezza in Italia, le misure di sicurezza all’estero sono applicate in base alla struttura gerarchica operativa: dal COO - Chief of Operations, all’Head of Project Department, al Desk di Area insieme agli Head of Mission.

È responsabilità del **COO**:

- Assicurare che **Cesvi** e tutti i membri dello staff, volontari e tutti i tipi di collaboratori con altro rapporto contrattuale rispettino la legislazione rilevante, il Codice di Condotta e le policy **Cesvi**;
- Assicurare che tutte le organizzazioni partner e i membri del CdA, dello staff, i volontari e i collaboratori con rapporto contrattuale che implementano progetti di aiuto umanitario e sviluppo finanziati da o attraverso **Cesvi** garantiscano la conformità con tutte le legislazioni e le policy rilevanti;

È responsabilità degli **Head of Mission**:

- Assicurare la conformità con la legislazione rilevante e le Policy Cesvi;
- Comunicare questa Policy a tutte le organizzazioni partner e ai membri del CdA, allo staff, ai volontari e ai collaboratori con rapporto contrattuale che implementano progetti finanziati da o attraverso Cesvi, e assicurare che essi si adeguino alla legislazione rilevante e alle Policy;
- Approvare le attività data la presenza di tutte le precedenti condizioni;
- Fornire alla Direzione Generale tutte le informazioni rilevanti relative alla violazione di questa Policy

Tutto il **personale in organico** e i **volontari** sono responsabili per:

- L'adempimento a questa policy e ad altre legislazioni rilevanti.

L'**Unità Risorse Umane Cesvi** è responsabile per:

- L'assunzione dei membri dello staff e dei volontari, e ogni altro controllo di parti terze che possano essere impiegati in Paesi sensibili e/o ad alto rischio;
- Assicurare che ogni membro dello staff rispetti il Codice di Condotta **Cesvi** e il Codice Etico;
- Assicurare l'adesione alla rilevante legislazione sulla protezione dei dati;
- Fornire supporto ai manager e allo staff durante ogni reclamo o procedura di licenziamento.

È responsabilità dell'**Unità Sicurezza Cesvi**:

- Assicurare che siano fornite aggiornate analisi dei rischi e di contesto per ogni area di intervento finalizzate a determinare il rischio (del dirottamento degli aiuti).

L'**Unità Amministrazione e Finanza**:

- Riceve dalla sede in loco la contabilità aggiornata e gli strumenti di riconciliazione cassa/banca (digitali e pdf) che permettono di controllare la corretta tenuta degli strumenti contabili e di mantenere monitorate tutte le transazioni. Cesvi gestisce un sistema di contabilità multivaluta che consente di tenere traccia di tutte le transazioni con un riferimento univoco (numero di giustificativo) nel sistema a livello di Paese. Ogni transazione, e in particolare ogni spesa, è legata a un progetto specifico tramite i giustificativi contabili e altri documenti (contratti, procedure, fatture, ricevute) ;
- È responsabile del controllo dell'uso dei fondi **Cesvi**: attraverso meccanismi di controllo interni sia a livello di Paese che di sede centrale. La sede centrale ha un controllo giornaliero sui flussi finanziari dei progetti. In loco i controlli vengono effettuati con cadenza settimanale

in fase di riconciliazione cassa e mensilmente in fase di riconciliazione banche. Questi strumenti e processi sono dettagliati nel Manuale Amministrativo sedi estere (in definizione). La sede in loco provvede a rendere disponibili le riconciliazioni ogni mese per permettere un controllo puntuale dei flussi finanziari, delle uscite e delle entrate;

- È responsabile della selezione di banche/istituzioni finanziarie: seguendo un controllo *due diligence*, inclusivo di controllo da parte di terzi; valutando con la sede i diversi istituti bancari presenti e disponibili nel paese;
- È responsabile della gestione bancaria: livelli autorizzati per condurre operazioni finanziarie, divisione dei compiti, firme (con delega da sede centrale), riconciliazioni bancarie mensili contribuiscono ad avere un chiaro quadro dell'uso dei fondi e impediscono l'uso inappropriato dei fondi;
- È responsabile della gestione del denaro contante; processi di gestione del denaro contante, divisione dei compiti, controllo settimanale del denaro e riconciliazioni mensili contribuiscono ad avere un chiaro quadro dell'uso dei fondi e impediscono l'uso inappropriato dei fondi;
- È responsabile delle transazioni di denaro:
 - *Il controllo è effettuato prima del pagamento: come definito nel Manuale Finanziario Cesvi, nessun impegno all'acquisto può essere sancito senza autorizzazione della figura responsabile. L'acquisto deve essere comprovato con documentazione interna (approvazione delle spese anteriore, includendo motivo della transazione e riferimento alla linea di budget del contratto del donatore, procedura e contratto) e esterna (fattura, scontrino, ricevuta, bolla di consegna o altra prova che il bene o servizio sia stato fornito). Successivamente la spesa può essere effettuata e registrata nel sistema.*
 - *I trasferimenti bancari sono preferiti. In caso il pagamento sia effettuato in contanti, deve essere seguita una specifica procedura con controllo dell'identità della persona che viene a riscuotere il pagamento in ufficio.*
 - *In seguito a ogni pagamento versato da Cesvi, una conferma della ricezione dei fondi è sistematicamente richiesta.*
 - *Le donazioni – come ogni altra fonte di finanziamento che passa attraverso Cesvi – possono essere accettate solo previa revisione e approvazione della sede centrale.*
 - *Nessuna donazione può essere effettuata da Cesvi a un'entità esterna senza revisione e approvazione della sede centrale, due diligence dell'entità e firma di un contratto.*
- È responsabile degli acquisti e della gestione dei fornitori, operazioni fondate sul principio “*know your supplier*” che include controlli di parti terze per assicurare che le autorità contrattanti non appaiano su *US Office of Foreign Asset Control (OFAC) list, UK Treasury lists, EU proscribed lists* e *UN sanctions lists*;
- È responsabile della Dichiarazione Etica e di Produzione per i fornitori;
- È responsabile del controllo dell'uso dei beni e attrezzature **Cesvi** attraverso un meccanismo di controllo a livello di area, distretto e sede centrale, effettuato ogni giorno e riportato da loco a sede centrale ogni mese, come spiegato nel Manuale Logistico.

L'Unità Progetti Cesvi è responsabile per:

- *Due diligence* e selezione delle organizzazioni partner;
- Formazione e supervisione delle organizzazioni partner (con il supporto dei dipartimenti citati sopra);
- Gestione di ciclo del progetto, incluso monitoraggio e valutazione per migliorare la rilevanza, la qualità e l'*accountability* dei programmi **Cesvi**;
- Assicurare che i beneficiari siano presi in esame e analizzati in linea con i sistemi di selezione prestabiliti dei beneficiari;
- Gestione dei reclami dei beneficiari e meccanismi di risposta.

Il Dipartimento Legal è responsabile:

- Della conformità con le procedure **Cesvi**, incluse le Policy Anti-Frode e Corruzione.

Il Dipartimento Audit è responsabile:

- Del monitoraggio di questa Policy e adesione da parte dello staff, dei volontari, delle organizzazioni partner e dei collaboratori con rapporto contrattuale;
- Di fornire una prospettiva indipendente di controllo rispetto a tutte le operazioni **Cesvi**.

DENUNCIA

In caso di sospette attività collegate al terrorismo qualsiasi membro dello staff **Cesvi** è incoraggiato a denunciare a: whistleblowing@cesvi.org o recarsi dal Organismo di Vigilanza, che si occuperà di:

- Investigare in base alla Policy Anticorruzione e *Whistleblowing* e prendere misure adeguate;
- Avvisare subito il donatore, se viene scoperto un qualsiasi collegamento tra i fondi, un'organizzazione supportata e un'organizzazione legata al terrorismo.

Questa Policy è stata approvata dal **Consiglio di Amministrazione Cesvi** il 20 dicembre 2017.

ANNESSE 1

Internazionale

La Risoluzione del Consiglio delle Nazioni Unite (UNSCR) 1373 obbliga gli Stati Membri a prevenire il finanziamento del terrorismo (congelando beni, criminalizzando la raccolta fondi e il supporto economico finalizzati ad attività terroristiche) e a migliorare la cooperazione giudiziaria e i controlli dei confini. La Risoluzione crea anche un nuovo Comitato Anti-Terrorismo (Counter-Terrorism Committee – CTC) per monitorare l'implementazione.

- *UNSCR 1267* (liste di individui, gruppi ed enti sanzionati comprendenti Al Qaeda, Talebani and associati) http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml
- *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* (“*Terrorism Financing Convention*”)
- *Financial Action Task Force (Special Recommendation 8 in International Standards On Combating Money Laundering And The Financing Of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations*, Febbraio 2012)

Australia

Nota: le liste ONU si applicano per le sanzioni. Il Ministero degli Affari Esteri mantiene delle liste nazionali.

- *Australian Criminal Code* (102.6, 102.7, 102.8 Terrorism financing and association)
- *UN Charter Act* (rafforza il ruolo del Ministero degli Affari Esteri nello stilare elenchi di individui e ed entità, come implementazione della UNSCR 1373. Le designazioni su base della UNSCR 1267 sono automaticamente incorporate nella legislazione australiana)
- *Autonomous Sanctions Act* (2011)

Canada

Nota: le liste ONU si applicano per le sanzioni. Anche il Canada mantiene una lista nazionale stabilita dal Governatore Centrale nel Consiglio

- Codice Criminale (Art. 83 emendato da *Anti-Terrorist Act*)
- Charities Registration (*Security Information Act*)
- *United Nations Act* (per sanzioni antiterrorismo)

Unione Europea (UE)

Nota: le liste ONU/UE si applicano per le sanzioni, anche se alcuni regolamenti giuridici hanno portato l'UE a revisionare l'implementazione delle liste UNSC.

- *Framework Decision on combating terrorism 2008/919/JHA*
- *EU Council Regulation 2580/2001:* liste sanzionatorie UE in seguito a UNSCR 1373
- *Regulation (EC) No 881/2002* per implementare le liste ONU di UNSCR 1267

Danimarca

Nota: Le liste relative al terrorismo si applicano per le sanzioni. Non sono mantenute liste separate.

Il Codice Penale del 2002 esplicita le offese terroristiche contenute all'interno.

Francia

Nota: Le liste UE relative al terrorismo si applicano per le sanzioni. Il Ministro delle Finanze francese ha il potere di creare liste nazionali di entità connesse al terrorismo.

Il Codice Penale penalizza il finanziamento alle organizzazioni terroristiche sulla stessa linea di *Terrorism Financing Convention*.

Germania

Nota: Le liste UE relative al terrorismo si applicano per le sanzioni. Non sono mantenute liste separate.

- Codice Penale
- *Money Laundering Act* (1993) emendato nel 2002 (rende reato il finanziamento al terrorismo)

Giappone

Nota: le liste ONU relative al terrorismo si applicano per tutte le sanzioni. Mantiene anche una lista indipendente.

- Codice Penale
- *Act on Punishment of Financing of Offences of Public Intimidation* (2002)
- *Prevention of Transfer of Criminal Proceeds* (2007, emendato nel 2011)

Paesi Bassi

Nota: Le liste UE relative al terrorismo si applicano per le sanzioni. Il Ministero degli Affari Esteri, i Ministeri di Sicurezza, Giustizia e Finanza potrebbero accordarsi congiuntamente su sanzioni contro ulteriori individui/entità.

- Codice Penale (contiene anche responsabilità per la violazione di *Terrorism Financing Convention* sotto l'Articolo 4 del Codice Penale).

Nuova Zelanda

Nota: le liste ONU relative al terrorismo si applicano per tutte le sanzioni. Mantiene anche una lista indipendente gestita dal Primo Ministro.

- *Terrorism Suppression Act* (2002) (adempie agli obblighi di UNSCR 1373 e 1267)
- *Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act* (2009)

Norvegia

Nota: la Norvegia implementa le liste di UNSC 1267. Non mantiene liste proprie. Ha terminato di seguire le liste UE nel 2006 con la motivazione che un allineamento continuo potrebbe avere un effetto sul suo ruolo di facilitatore neutrale in alcuni processi di pace.

- Codice penale del 1902 emendato nel 2002
- *Statute on Implementation of Mandatory Decisions of the UNSC* (1968)

Regno Unito

Nota: le liste UE relative al terrorismo si applicano per tutte le sanzioni. Mantiene anche una lista nazionale di persone (non gruppi) designate.

- *The Terrorism Act* (2000) e l'*Anti-Terrorism Crime and Security Act* (2001)
- *The Terrorism Act* (2006)
- *The Terrorist Asset-Freezing etc. Act* (2010). Incorpora i doveri del Regno Unito in base a UNSCR 1373, EU Council Regulation 2580/2001, UNSCR 1267 e EU Regulation 881/2002
- *The Terrorism Prevention and Investigation Measures (TPIMs) Act* (2011)
- *Charities Act* (2011) (si veda anche *Charity Commission Compliance toolkit*)

Stati Uniti d'America (USA)

Nota: le liste ONU relative al terrorismo si applicano per tutte le sanzioni. Sono mantenute le Liste Nazionali per Le Organizzazioni Terroristiche Straniere (Foreign Terrorist Organizations – FTOs).

Gli individui e le organizzazioni sono soggette ai regimi sanzionatori di due Ordini Esecutivi (“Executive Orders”): *Executive Order 13224* e *Executive Order 12947*. Le sanzioni sono amministrare dall’Ufficio di controllo dei beni stranieri (Office of Foreign Assets Control – OFAC)

<http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>

- *USA Patriot Act*
- *The USA (Uniting and Strengthening America) Act* (2001) è un’espansione del *Foreign Intelligence Surveillance Act* (FISA) (1978).
- *Executive Order 13224* (2001) che congela le proprietà e proibisce le transizioni con le persone che si impegnano o minacciano di impegnarsi nel supporto al terrorismo. La Certificazione antiterrorismo (*Anti-Terrorism Certification –ATC*) conferma che un soggetto non fornisce materiale di supporto o risorse a individui o entità legati al terrorismo. (ATC deriva da *Executive Order 13224*).
- *Executive Order 12947* (1995) che proibisce transazioni con i terroristi che minacciano di interrompere i processi di pace in Medio Oriente

Svizzera

Nota: le liste ONU relative al terrorismo si applicano per tutte le sanzioni. I Ministeri di Finanza e Economia mantengono anche proprie liste.

- Codice Penale (21 dicembre 1937, aggiornato il 1 gennaio 2018): articoli 306 (organizzazioni criminali), 305 (riciclaggio di denaro) e 305 (mancanza di vigilanza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione). Il codice penale sanziona ogni reato commesso nel contesto del crimine organizzato (riciclaggio di denaro, corruzione, frode, commercio di droga, etc.).
- *Federal Act on the Proscription of the Groups «Al-Qaeda» and «Islamic State» and Associated Organisations* (12 dicembre 2014, aggiornato il 1 gennaio 2015)
- *Federal Act on the Implementation of International Sanctions (Embargo Act, EmbA)* (22 marzo 2002, aggiornato il 27 luglio 2004), SR 946.231
- *Federal Act on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism in the Financial Sector (Anti-Money Laundering Act, AMLA)* (10 ottobre 1997, aggiornato il 1 gennaio 2015), SR 955.0

Rif : <http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-contr-terr/>

Normativa internazionale

Nazioni Unite

Le linee strategiche della lotta al finanziamento del terrorismo internazionale sono state tracciate, nei principi guida, dall'ONU nel 1999, attraverso la Convenzione di New York, con la quale per la prima volta è stata riconosciuta un'autonoma rilevanza della materia; con la stipula della Convenzione, sono state poste le basi a livello internazionale per la repressione penale del fenomeno e per l'estensione al medesimo del sistema di presidi già esistente per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio.

Nello stesso anno, con la **Risoluzione n. 1267/1999** il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha introdotto come ulteriore misura, specifica per la lotta al terrorismo, una procedura di "congelamento" dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone collegate alla rete terroristica Al-Qaeda, sulla base di una *black-list* gestita da un apposito comitato (Comitato per le Sanzioni); la Risoluzione n. 1373/2001 in seguito ha ampliato la portata del sistema delle liste di congelamento, estendendola a ulteriori liste di persone sospettate di appartenere o sostenere organizzazioni terroristiche gestite direttamente dagli Stati membri.

L'ONU ha adottato due nuove risoluzioni nei confronti di Al-Qaeda (**Risoluzione n. 1989/2011**) e dei Talibani (**Risoluzione n. 1988/2011**), in precedenza disciplinati in un'unica risoluzione del Consiglio di Sicurezza (n. 1267/1999). Sono state rafforzate le garanzie procedurali a tutela dei soggetti listati, aumentando la trasparenza dei procedimenti di *listing* e *delisting*, ed è stata rafforzata la figura dell'*Ombudsperson*, competente a valutare le istanze di *delisting*.

La *Risoluzione ONU n. 2178/2014 del 24 settembre 2014, S/RES/2178 (2014) - Minacce alla pace e alla sicurezza internazionale provocata da atti terroristici, risoluzione contro Daesh*, obbliga gli Stati ad adottare una serie di misure per fronteggiare i combattenti terroristi stranieri e richiede ai firmatari di "prevenire e reprimere il reclutamento, l'organizzazione, il trasporto, e l'equipaggiamento" di combattenti stranieri al fine di smantellare l'organizzazione di Daesh.

Normativa comunitaria

Le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sono state recepite nel territorio della Unione Europea attraverso due distinti provvedimenti del Consiglio: il Regolamento CE n. 337/2000 (in seguito abrogato dal Regolamento CE n. 467/2001, a sua volta sostituito dal Regolamento CE n. 881/2002, emanato in attuazione della Risoluzione n. 1267/1999, per i nominativi designati dal Comitato per le Sanzioni ONU; il Regolamento CE n. 2580/2001, emanato in attuazione della Risoluzione n. 1373/2001, per gli ulteriori nominativi designati nell'ambito della giurisdizione dell'Unione Europea, su proposta delle autorità competenti dei diversi Paesi.

Negli anni seguenti, misure di congelamento analoghe a quelle previste per i terroristi sono state applicate dall'Unione Europea, anche su impulso dell'ONU, per sanzionare i governi di Paesi accusati di gravi violazioni dei diritti umani, o di minacciare la pace e la sicurezza internazionale; in quest'ultima fattispecie rientrano i Paesi coinvolti in attività di proliferazione di armi di distruzione di massa, al centro di un più ampio pacchetto di misure restrittive (cfr. sezione dedicata al contrasto dei programmi di proliferazione).

- Regolamento UE n.2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, la cui finalità è quella di garantire l'attuazione uniforme delle norme internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006).
- Direttiva UE, 20 maggio 2015, n. 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio. Stabilisce norme comuni sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario dell'Unione a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In aggiunta a questo approccio preventivo, il finanziamento del terrorismo dovrebbe essere punibile negli Stati membri. La qualificazione come reato dovrebbe comprendere non solo il finanziamento di atti terroristici, ma anche il finanziamento di un gruppo terroristico come pure altri reati connessi ad attività terroristiche, quali il reclutamento e l'addestramento, o i viaggi a fini terroristici, allo scopo di smantellare le strutture di supporto che agevolano la commissione di reati di terrorismo.

- Direttiva UE, 5 luglio 2016, COM(2016)/450 Final - che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. L'obiettivo della Direttiva è quello di rafforzare la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo internazionale.
- Direttiva UE, 15 marzo 2017, n. 2017/541/UE - GUUE 31 marzo 2017, n. L 88, sulla prevenzione e repressione del terrorismo internazionale. Vengono stabiliti gli obiettivi per gli Stati membri in materia di lotta al terrorismo. Gli Stati membri si devono impegnare a introdurre reati specifici in lotta al terrorismo.

Raccomandazioni del GAFI

Nel corso di una riunione plenaria tenutasi a pochi giorni di distanza dagli attentati di New York dell'11 settembre 2001 (29 e 30 ottobre 2001), il GAFI ha ampliato il proprio mandato al contrasto del finanziamento del terrorismo, elaborando gli indirizzi normativi e i principi guida per dare concreta attuazione alle Risoluzioni dell'ONU. Nell'occasione, ha emanato 8 Raccomandazioni Speciali (9 dal 2004) dedicate specificamente al finanziamento del terrorismo.

Le Raccomandazioni Speciali, oltre a fornire linee di indirizzo per rendere operative le Risoluzioni ONU, hanno definito alcuni *standard* regolamentari per meglio presidiare sul piano normativo alcuni settori ritenuti maggiormente esposti al rischio di finanziamento del terrorismo (servizi di *money transfer*, bonifici transfrontalieri, trasferimenti di contante al seguito, operatività di organizzazioni *non-profit*).

Le Raccomandazioni Speciali a febbraio 2012 sono confluite nelle nuove 40 Raccomandazioni, che ricomprendono nel loro campo d'azione la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Normativa nazionale

Gli indirizzi strategici per il contrasto al terrorismo, definiti nelle competenti sedi internazionali (ONU, Unione Europea, GAFI), sono stati tradotti nel nostro ordinamento con la **legge n. 438/2001** e la **legge n. 431/2001**, che hanno rispettivamente introdotto la fattispecie penale di associazione con finalità di terrorismo internazionale (art. 270 bis c.p), e fornito istruzioni normative per dare esecuzione alle misure di congelamento. In tale occasione, è stato istituito nel nostro ordinamento il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con compiti di coordinamento tra le autorità e le forze di polizia competenti nell'azione di contrasto al terrorismo, e di supervisione delle attività connesse all'attuazione delle sanzioni internazionali, inclusa la gestione delle proposte di designazione agli organismi internazionali competenti. In un momento successivo le funzioni del Comitato sono state ampliate includendo la materia del riciclaggio.

In tale quadro normativo, le competenze dell'UIC e poi dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia sono state estese alla materia del finanziamento del terrorismo; in particolare la UIF cura la raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria dei soggetti designati, agevola la diffusione delle relative liste tramite il proprio sito internet, riceve e analizza le segnalazioni di operazioni sospette.

Le disposizioni nazionali in materia di finanziamento del terrorismo hanno trovato organica sistemazione nel **decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109**, recante "misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale", emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

Il d.lgs. 109/2007 prevede a carico dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio adempimenti di diversa natura, riflesso della duplicità dell'azione di contrasto incentrata sulle misure di congelamento (obblighi di comunicazione) e sulle segnalazioni delle operazioni sospette (obblighi di segnalazione). In particolare, con riferimento agli obblighi di comunicazione, il d.lgs. 109/2007 (art. 7, comma 1) prevede che i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare entro 30 giorni alla UIF:

- le misure di congelamento applicate ai soggetti designati nelle liste comunitarie o nei decreti ministeriali previsti dall'art. 4 del d.lgs. 109/2007, indicando i nominativi coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche;

- le operazioni, i rapporti e ogni altra informazione disponibile, riconducibile ai soggetti designati nelle liste, nonché ai soggetti in via di designazione, sulla base di informazioni fornite dalla UIF stessa, a sua volta su indicazione del Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Si tratta di due distinti tipi di comunicazione, funzionali a tenere informate le autorità, da un lato circa le misure di congelamento applicate, dall'altro circa le operazioni, i rapporti o ogni altra informazione finanziaria conosciuta relativamente ai soggetti designati nelle liste ovvero in via di designazione.

Gli obblighi di segnalazione di cui all'art. 8, comma 1 del d.lgs. 109/2007 sono stati poi assorbiti dall'art. 41, comma 1 del d.lgs. 231/2007, in seguito all'estensione della normativa di prevenzione e contrasto al riciclaggio al fenomeno del finanziamento del terrorismo in tutti gli ambiti di applicazione previsti (adeguata verifica della clientela, segnalazione delle operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno, valutazione e gestione del rischio).

I presupposti e le modalità di invio delle segnalazioni sono quelli previsti per il riciclaggio; ulteriori informazioni per il corretto assolvimento degli obblighi segnaletici sono disponibili nella sezione **“Adempimenti degli operatori”**, paragrafo **“Segnalazioni di operazioni sospette”**.

Un ruolo fondamentale nella individuazione delle operazioni sospette da segnalare rivestono gli indicatori di anomalia, emanati dalla Banca d'Italia e altre Autorità su proposta della UIF, che includono anche alcuni indicatori specifici per il finanziamento del terrorismo. Gli indicatori specifici, pongono particolare attenzione al profilo soggettivo (liste), alla localizzazione delle controparti (aree a rischio), e *non profit*. Maggiori dettagli per l'assolvimento degli obblighi segnaletici sono disponibili distinti per tipologia di adempimento nelle relative sezioni del sito.

I compiti della UIF in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo non si limitano alla ricezione delle comunicazioni dei congelamenti e alla ricezione e analisi delle segnalazioni di operazioni sospette. L'art. 10 del d.lgs. 109/2007, infatti, nell'estendere le attribuzioni della UIF previste per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio al contrasto del finanziamento del terrorismo, individua i seguenti ulteriori compiti della UIF:

- agevolare la diffusione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche
- curare il controllo dell'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale
- curare la raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento
- agevolare la diffusione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche

Riferimenti normativi

Decreto Legge 18 febbraio 2015 n. 7 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale), <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-02-06;15!vig=>

Risoluzione ONU n. 2178/2014 del 24 settembre 2014, [http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2178%20\(2014\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2178%20(2014))

Decreto Legge 27 luglio 2005 n. 144 ('pacchetto antiterrorismo'), <http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-07-27;144!vig=>

Decreto Legge 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159!vig=>

Legge 15 dicembre 2001 n. 438, <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-15;438!vig=> Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 447, <http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447!vig=>

Legge 15 dicembre 1979 n. 625, <http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1979-12-15;625!vig=>